

"FOGLIO INFORMATIVO INERENTE LA GARANZIA PRESTATI DA ITALIA COM-FIDI"

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(AI SENSI DEL D. LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 TESTO UNICO BANCARIO, DELLA DELIBERA CICR DEL 4/3/2003 E DEL PROVVEDIMENTO DELLA

BANCA D'ITALIA "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI" DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE").

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Italia Com-Fidi società consortile a r.l. - *infra* Confidi - Sede Legale: Via Nazionale, n. 60, 00184, Roma -
Direzione Generale: Via Stazione delle Cascine n.5/V, 50145, Firenze. Recapiti: Tel. 055/303441 - Fax 055/301078 -
Web www.comfidi.it - E mail comfidi@comfidi.it R.E.A: RM 1345207 - Codice Fiscale: 94006780483. P. IVA
06011290480 Capitale sociale € 60.184.495,86 i.v. agg. al 31/12/2023 Iscrizione all'albo ex art. 106 del TUB n. 104 -
Codice meccanografico 19519

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA OFFERTA FUORI SEDE O LA RACCOLTA DOCUMENTALE

Da compilare a cura del soggetto incaricato dell'offerta o della raccolta documentale (dati e qualifica del soggetto incaricato da Italia Com-Fidi S.c.ar.l.)

Persona che entra in contatto con il Cliente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ Email: _____

Qualifica (da barrare):

- ☐ Dipendente di Italia Com-Fidi S.c. a r.l.;
- ☐ Agente in attività finanziaria, iscritto nell'elenco al n. _____;
- ☐ Mediatore creditizio di _____ società convenzionata c/o Italia Com-Fidi S.c.a r.l., iscritto nell'elenco al n. _____;
- ☐ Dipendente/collaboratore di _____ società convenzionata c/o Italia Com-Fidi S.c.a r.l. che opera ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 141/2010 per la sola raccolta documentale;
- ☐ Collaboratore di Italia Com-Fidi S.c. a r.l. che opera in deroga ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 141/2010 per la sola raccolta documentale.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

- Definizione di "Confidi" ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: "Ai fini del presente decreto si intendono per «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
- Definizione di "Attività di Garanzia Collettiva Fidi" ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: per «attività di garanzia collettiva dei fidi», si intende "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".
- Italia Com-Fidi è un Confidi che rilascia ai Soggetti Finanziatori, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati, una garanzia sussidiaria e/o diretta per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese socie, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
- Definizione di "Soggetti Finanziatori": Banche ed Intermediari Finanziari convenzionati con il Confidi.
- La garanzia consortile è l'obbligazione che il Confidi assume verso un terzo creditore, la Banca e/o l'Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, per assicurare l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto che rimane debitore principale: l'impresa socia. La garanzia consortile si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone un'obbligazione principale, quella che l'impresa socia assume verso la Banca e/o l'Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale assunta dall'impresa socia, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria assunta dal Confidi.
- La garanzia consortile viene rilasciata per iscritto tramite l'invio di un certificato di garanzia all'impresa socia ed al Soggetto Finanziario convenzionato con il Confidi.
- Il limite massimo garantito dal Confidi può variare in base alla natura della garanzia prestata dal Confidi, alla forma tecnica dell'operazione, ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi ed alle successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Confidi.
- Operatività della Garanzia Sussidiaria - In caso di mancato rimborso da parte dell'impresa garantita, sulla base delle Convenzioni in essere con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolite, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dal Soggetto Finanziatore, nei confronti dell'Impresa e di eventuali terzi garanti, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti, il Soggetto Finanziatore, può richiedere l'attivazione della garanzia prestata dal Confidi - nei limiti della percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita. Il Confidi remunera la perdita definitiva nei limiti della capienza dei Fondi Rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore del Soggetto Finanziatore.
- Operatività della Garanzia Diretta "Ordinaria" - In caso di mancato rimborso da parte dell'impresa garantita, sulla base della convenzione in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolite, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. A titolo di acconto parziale sulla perdita definitiva accertata, il Soggetto finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione di una percentuale, concordata da convenzione pro tempore vigente, della quota di rischio complessivamente garantita dal medesimo. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell'impresa, il Soggetto Finanziatore può richiedere l'attivazione dell'intera percentuale garantita dal Confidi - nei limiti della percentuale residua garantita ancora da liquidare - a copertura della perdita definitiva subita. E' fatta salva la possibilità per il Confidi, di valutare a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di effettuare in alternativa al pagamento a titolo di acconto, un pagamento a titolo definitivo. Su tale operatività il Confidi risponde nei confronti del Soggetto Finanziatore con tutto il suo Patrimonio ex art. 2740 del Codice civile.
- Operatività della Garanzia Diretta su prodotti "Tranched Cover" - In caso di mancato rimborso da parte dell'impresa garantita, sulla base della convenzione specifiche in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare

Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità limitata

Sede Legale: Via Nazionale, 60 - 00184 Roma | Direzione Generale: Via Stazione delle Cascine, 5V - 50145 Firenze - Tel: 055/303441 - Fax: 055/301078

R.E.A RM 1345207 Registro delle Imprese e C.F. 94006780483 P. IVA 06011290480 - PEC: italia.comfidi@legalmail.it

Iscrizione all'Albo ex art. 106 del TUB al n. 104 - Codice meccanografico 19519 - Capitale sociale € 60.456.245,86 i.v..

comfidi@comfidi.it - www.comfidi.it  

all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Contestualmente, a titolo di saldo definitivo sulla quota garantita dal Confidi, il Soggetto Finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione dell'importo garantito dal medesimo. Il Confidi remunera il Soggetto Finanziatore nei limiti della capienza del Fondo monetario appositamente costituito e vincolato a copertura di tutte le operazioni concesse a valere sulla specifica convenzione "Tranched Cover".

- Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai Soggetti Finanziatori degli importi dovuti, il Confidi potrà riservarsi di rivalersi sulle imprese socie e su eventuali terzi garanti per le somme pagate.
- A seguito della concessione all'impresa socia della Garanzia Sussidiaria e/o della Garanzia Diretta "Ordinaria", il Confidi, a suo insindacabile giudizio ed in base alla normativa di settore tempo per tempo vigente, si riserva di controgarantire e/o di cogarantire presso i Fondi di garanzia costituiti presso Commerfin S.p.A., Fidi Toscana S.p.A. e Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., Cosme/FEI e/o presso altri Enti/Istituti/Fondi di garanzia esistenti o di futura costituzione.

IMPRESE BENEFICIARIE DELLA GARANZIA DEL CONFIDI

Le imprese beneficiarie della garanzia del Confidi, ai sensi del comma 8, art. 13, l. 24 novembre 2003 n. 326, sono le imprese socie del Confidi che rispettano i limiti dimensionali stabiliti dalla normativa Comunitaria e dall'art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

CARATTERISTICHE DELLA "GARANZIA SUSSIDIARIA" PRESTATO DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi/erogati dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro i limiti massimi di seguito indicati:
> di norma, il **50 %** dell'importo nominale degli affidamenti a breve e a medio termine di natura chirografaria, elevabile fino all'80% solo su specifici prodotti/campagne;

> di norma, il **30 %** dell'importo nominale degli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria.
Per le operazioni finalizzate a consolidamenti e/o a ristrutturazioni finanziarie, già assistite dall'intervento del Confidi, la misura della garanzia è di norma ridotta in proporzione alla percentuale di rischio in essere per il Confidi.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA "GARANZIA SUSSIDIARIA":

Costo quota sociale: minimo € 250,00 cadauna o multipli - l'impresa richiedente, al momento della richiesta dell'intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota sul dedicato conto corrente indicato dal Confidi nella domanda di ammissione a socio. Costo della garanzia del Confidi: si veda Allegato 2) "Condizioni Economiche per la Concessione della Garanzia", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo, nonché della presente Richiesta di Affidamento.

CARATTERISTICHE DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA" PRESTATO DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi/erogati dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro il limite massimo di seguito indicato:
> di norma, il **50 %** dell'importo nominale degli affidamenti a breve e a medio termine di natura chirografaria o ipotecaria, elevabile fino all'80% solo su specifici prodotti/campagne.

Per le operazioni finalizzate a consolidamenti e/o a ristrutturazioni finanziarie, già assistite dall'intervento del Confidi, la misura della garanzia è di norma ridotta in proporzione alla percentuale di rischio in essere per il Confidi.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA"

Costo quota sociale: minimo € 250,00 cadauna o multipli - l'impresa richiedente, al momento della richiesta dell'intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota sul dedicato conto corrente indicato dal Confidi nella domanda di ammissione a socio. Costo della garanzia del Confidi: si veda Allegato 2) "Condizioni Economiche per la Concessione della Garanzia", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo, nonché della presente Richiesta di Affidamento.

CARATTERISTICHE DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA" PRESTATO DAL CONFIDI SU OPERAZIONI "TRANCHED COVER"

Percentuale media garantita dal Confidi: fino **all'80 %** dell'importo nominale concesso/erogato dal Soggetto Finanziatore.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA" PRESTATO DAL CONFIDI SU OPERAZIONI "TRANCHED COVER"

Costo quota sociale: minimo € 250,00 cadauna o multipli - l'impresa richiedente, al momento della richiesta dell'intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota sul dedicato conto corrente indicato dal Confidi nella domanda di ammissione a socio.

Costo della garanzia del Confidi: si vedano Allegati alle specifiche convenzioni integrative tempo per tempo vigenti.

REVISIONE DELLA GARANZIA SU CONTRATTI DI AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE A REVOCA.

Nel caso in cui la garanzia del Confidi sia prestata su affidamenti bancari a breve termine, sarà cura dell'impresa socia garantita provvedere ad inoltrare al Confidi la documentazione necessaria per la revisione della garanzia, in prossimità dei termini previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DAI SOGGETTI FINANZIATORI

Se formalmente trattate, le condizioni economiche applicabili dai Soggetti Finanziatori vengono stabilite tramite appositi allegati alle convenzioni tempo per tempo vigenti.

Per ottenere un quadro dettagliato delle suddette condizioni economiche, il Confidi rinvia a quanto indicato nei Fogli Informativi predisposti dai Soggetti Finanziatori.

FORNITURA DEI PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI E TEMPI DI EROGAZIONE.

Il Confidi non è responsabile né dell'effettiva erogazione dei finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dai Soggetti Finanziatori, né, per i soli fidi a breve termine, dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dai Soggetti Finanziatori, né, infine, dei tassi debitori e delle condizioni accessorie applicati dai Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi. I tempi di delibera del Confidi sono variabili in dipendenza dell'importo dell'operazione e delle relative autonomie di delibera. La garanzia si perfezionerà all'atto dell'erogazione e/o della messa a disposizione del finanziamento richiesto; la suddetta erogazione e/o messa a disposizione, di norma, dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio del Certificato di garanzia.

PROCEDURE DI RECLAMO E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.

L'impresa socia può presentare un reclamo al Confidi che deve essere inoltrato con lettera raccomandata a/r, pec, fax, all'Ufficio Reclami di Italia Com-Fidi soc. cons. a r.l., via Stazione delle Cascine n. 5/v, 50145, Firenze. Sono in ogni caso validi i reclami inoltrati a mezzo posta ordinaria e posta elettronica semplice.

Il Confidi evade la richiesta entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se il Confidi accoglie le ragioni dell'impresa socia, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

L'impresa socia - qualora sia rimasta insoddisfatta del ricorso al Confidi, ed indicativamente nei seguenti casi: a) perché non ha avuto risposta, b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi - prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello esclusivo di Firenze, può rivolgersi a:

➤ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d'Italia.

COMUNICAZIONI PERIODICHE

L'impresa socia ha diritto di ricevere gratuitamente, nei rapporti di durata, comunicazioni in forma cartacea o elettronica sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante l'invio di un rendiconto e il documento disintesi; si precisa che l'invio di dette comunicazioni sarà omissivo nei casi di rapporti di garanzia che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore per l'impresa non superiore ad € 2.500,00

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Le condizioni economiche della garanzia riepilogate nell'Allegato 2) "Condizioni economiche per la concessione della garanzia" possono essere

variate unilateralmente dal Confidi con adeguata comunicazione scritta inviata all'Impresa gratuitamente, evidenziante la formula "Proposta di modifica unilaterale del servizio", con un preavviso minimo di due mesi; l'Impresa che non accetta la variazione, ha diritto di recedere dal servizio senza spese o penalità entro la data prevista per l'applicazione della modifica, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi e previa dichiarazione di estinzione della garanzia rilasciata dall'Istituto di Credito.

"GARANZIA A PRIMA RICHIESTA CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE"

IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA LE CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME ATTUALIZZATE RELATIVE ALL'OPERAZIONE O AL SERVIZIO OFFERTI

QUOTA SOCIALE PREVISTA PER LE SOLE IMPRESE NON SOCIE DI IMPORTO MINIMO PARI ALMENO A 250.000€ CADAUNA

LISTINO PREZZI APPLICATO PER IL RILASCIO DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA"

La garanzia si perfezionerà all'atto dell'erogazione del finanziamento richiesto con contestuale riscossione e/o accredito delle commissioni di garanzia "una tantum", di un diritto di segreteria, 100,00 € per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € o 200 € per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 €, e di una quota istruttoria pratica, pari fino ad un massimo dell'1,30% sull'importo concesso/erogato, con un minimo di 300 €, secondo le modalità tecniche specificate negli accordi di convenzione. Commissioni non rimborsabili in caso di estinzione anticipata anche parziale e/o variazioni future. In caso di mancato perfezionamento della garanzia consortile a seguito della mancata concessione/ erogazione del finanziamento, il Confidi avrà facoltà di restituire parte delle commissioni corrisposte così come indicato al punto 7 della presente Richiesta di Affidamento. L'erogazione dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione della garanzia pena il mancato perfezionamento della stessa. Il costo della garanzia è differenziato a seconda del merito creditizio, della forma tecnica e della durata dell'affidamento richiesto. La percentuale standard di garanzia è quella indicata accanto alla forma tecnica. Le operazioni a medio lungo termine chirografarie o ipotecarie dovranno prevedere un piano di ammortamento "tradizionale" ("alla francese" o "all'italiana") la cui durata si intende comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. Tutte le operazioni non previste dal listino prezzi sottostante (per forma tecnica, durata, etc...) o che prevedano un preammortamento superiore a 6 mesi o che prevedano piani di ammortamento differenti da quelli specificati, saranno ritenute in deroga e, quindi, dovrà essere richiesta una prezzatura specifica. Rientrano nella forma tecnica "Mutuo ipotecario" solo quei finanziamenti a medio lungo termine per i quali è prevista una garanzia ipotecaria "capiente", in caso di garanzia "non capiente" saranno ricompresi nella casistica dei "Mutuo chirografario". Ai sensi della legge, 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il Confidi, sulle complessive competenze applicate alle imprese richiedenti per il suo intervento di garanzia, in via preventiva e singolarmente, verificherà l'eventuale superamento dei tempi per tempo vigenti "tassi soglia".

		Garanzia A Prima Richiesta assistita da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia - Operatività Standard (min - max)						
		BT / Crediti di firma a scadenza (Max 18 mesi - 1 giorno)		Mutuo Chirografario/Leasing				
		Costo della Garanzia		Costo della Garanzia				
		% di garanzia	Comm. applicabile	Da 0 a 12 mesi	Da 13 a 18 mesi - 1 giorno	Da 12 a 18 mesi	Da 19 a 36 mesi	Da 37 a 60 mesi
30%	Min. - Max	1,15% - 1,85%	1,25% - 2,30%	1,40% - 1,95%	1,85% - 2,95%	2,50% - 4,30%	3,15% - 5,60%	4,10% - 7,55%
40%	Min. - Max	1,15% - 2,10%	1,30% - 2,70%	1,40% - 2,15%	1,90% - 3,35%	2,55% - 4,90%	3,20% - 6,45%	4,20% - 8,80%
50%	Min. - Max	1,15% - 2,35%	1,30% - 3,05%	1,40% - 2,35%	1,90% - 3,70%	2,60% - 5,55%	3,25% - 7,35%	4,25% - 10,00%
60%	Min. - Max	1,20% - 2,60%	1,35% - 3,40%	1,40% - 2,55%	1,95% - 4,10%	2,60% - 6,15%	3,30% - 8,20%	4,35% - 11,20%
70%	Min. - Max	1,20% - 2,85%	1,35% - 3,80%	1,45% - 2,75%	1,95% - 4,45%	2,65% - 6,80%	3,35% - 9,05%	4,40% - 12,45%
80%	Min. - Max	1,25% - 3,50%	1,45% - 4,80%	1,45% - 3,25%	2,00% - 5,50%	2,70% - 8,50%	3,40% - 11,45%	4,50% - 15,80%

		Garanzia A Prima Richiesta assistita nelle prime perdite dal Fondo Rischi costituito ai sensi dell'art. 1, comma 54, L.147/2013						
		BT / Crediti di firma a scadenza (Max 18 mesi - 1 giorno)		Mutuo Chirografario				
		Costo della Garanzia		Costo della Garanzia				
% di garanzia	Comm. applicabile	Da 0 a 12 mesi	Da 13 a 18 mesi - 1 giorno	Da 12 a 18 mesi	Da 19 a 36 mesi	Da 37 a 60 mesi	Da 61 a 84 mesi	Da 85 a 120 mesi
30%	Massimo	0,85%	0,95%	1,10%	1,55%	2,15%	2,75%	3,65%
40%	Massimo	0,85%	0,95%	1,10%	1,55%	2,15%	2,75%	3,65%
50%	Massimo	0,85%	0,95%	1,10%	1,55%	2,15%	2,75%	3,65%
60%	Massimo	0,85%	0,95%	1,10%	1,55%	2,15%	2,75%	3,65%
70%	Massimo	0,85%	0,95%	1,10%	1,55%	2,15%	2,75%	3,65%
80%	Massimo	0,85%	0,95%	1,10%	1,55%	2,15%	2,75%	3,65%

		Garanzia A Prima Richiesta						
		non assistita da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia						
		BT / Crediti di firma a scadenza (max 18 mesi)		Mutuo Chirografario/Leasing				
		Costo della Garanzia		Costo della Garanzia				
% di garanzia	Comm. applicabile	Da 0 a 12 mesi	Da 13 a 18 mesi	Da 12 a 18 mesi	Da 19 a 36 mesi	Da 37 a 60 mesi	Da 61 a 84 mesi	Da 85 a 120 mesi
30%	Massimo	6,35%	8,10%	7,95%	9,95%	12,50%	16,45%	21,20%
40%	Massimo	8,30%	10,05%	9,70%	11,95%	14,30%	18,75%	23,80%
50%	Massimo	10,20%	12,35%	11,35%	13,95%	16,75%	20,85%	26,05%
60%	Massimo	12,80%	15,05%	12,35%	15,75%	20,10%	24,90%	29,55%
70%	Massimo	15,50%	17,80%	14,05%	18,20%	23,50%	27,55%	33,00%
80%	Massimo	18,15%	20,55%	17,90%	22,15%	26,95%	30,95%	37,15%

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Confidi si riserva inoltre di applicare per talune specifiche tipologie di operazioni, ulteriori condizioni economiche tempo per tempo vigenti, consultabili dal Foglio Informativo pubblicato sul sito web www.comfidi.it.

CASI PARTICOLARI CHE PREVEDANO UNA PERCENTUALE DI GARANZIA DIVERSA (purché rientrati nelle casistiche codificate in tabella) SARANNO TRATTATI ATTIVANDO LA PROCEDURA PREVISTA PER LE DEROGHE E FORMALIZZATI ATTRAVERSO IL MODELLO DER.

"GARANZIA SUSSIDIARIA CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE"

IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA LE CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME RELATIVE ALL'OPERAZIONE O AL SERVIZIO OFFERTI

QUOTA SOCIALE PREVISTA PER LE SOLE IMPRESE NON SOCIE DI IMPORTO MINIMO PARI ALMENO A 250.00€ CADAUNA

LISTINO PREZZI APPLICATO PER IL RILASCIO DELLA "GARANZIA SUSSIDIARIA"

La garanzia si perfezionerà all'atto dell'erogazione del finanziamento richiesto con contestuale riscossione e/o accredito delle commissioni di garanzia "una tantum", di un diritto di segreteria, 100,00 € per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € o 200 € per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 €, e di una quota istruttoria pratica, pari fino ad un massimo dell'1,30% sull'importo concesso/erogato, con un minimo di 300 €, e, ma solo a valere sui finanziamenti a breve non dotati di piano di ammortamento e deliberati salvo revoca, di una commissione di mantenimento annuale sull'importo concesso/erogato dall'Istituto di Credito, secondo le modalità tecniche specificate negli accordi di convenzione. Commissioni non rimborsabili in caso di estinzione anticipata anche parziale e/o variazioni future. In caso di mancato perfezionamento della garanzia consortile a seguito della mancata concessione/ erogazione del finanziamento, il Confidi avrà facoltà di restituire parte delle commissioni corrisposte così come indicato al punto 7 della presente Richiesta di Affidamento. L'erogazione dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione della garanzia pena il mancato perfezionamento della stessa. Il costo della garanzia è differenziato a seconda del merito creditizio, della forma tecnica e della durata dell'affidamento richiesto. La percentuale standard di garanzia è quella indicata accanto alla forma tecnica. Le operazioni a medio lungo termine chirografarie o ipotecarie dovranno prevedere un piano di ammortamento "tradizionale" ("alla francese" o "all'italiana") la cui durata si intende comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. Tutte le operazioni non previste dal listino prezzi sottostante (per forma tecnica, durata, etc.) o che prevedano un preammortamento superiore a 6 mesi o che prevedano piani di ammortamento differenti da quelli specificati, saranno ritenute in deroga e, quindi, dovrà essere richiesta una prezzatura specifica. Rientrano nella forma tecnica "Mutuo ipotecario" solo quei finanziamenti a medio lungo termine per i quali è prevista una garanzia ipotecaria "capiente", in caso di garanzia "non capiente" saranno ricompresi nella casistica dei "Mutuo chirografario". Ai sensi della legge, 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il Confidi, sulle complessive competenze applicate alle imprese richiedenti per il suo intervento di garanzia, in via preventiva e singolarmente, verificherà l'eventuale superamento del tempo per tempo vigenti "tassi soglia".

Garanzia Sussidiaria

		Breve termine / Crediti di firma a scadenza con mantenimento (max 18 mesi - 1gg)	Mutuo chirografario per consolidamento				
% di garanzia	Comm. applicabile	Commissione di mantenimento (comprensiva di comm. a f.s. di 0,40%)	Commissione di concessione (comprensiva di comm. a f.s. di 0,75%)				
			Da 0 a 18 mesi	Da 19 a 36 mesi	Da 37 a 60 mesi	Da 61 a 84 mesi	Da 85 a 120 mesi
50%	Massimo	1,60%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	10,00%

- In caso di rinnovo della linea di credito garantita (di importo pari o inferiore al fido già in essere con % di garanzia pari o inferiore ed a valere sulla stessa convenzione) sarà prevista una riduzione di 0,50% rispetto al prezzo di listino, purché la delibera del Confidi avvenga non oltre 3 mesi dalla data di scadenza del fido da rinnovare. Tale riduzione sarà applicata esclusivamente alla componente a fondo rischi.
- In caso di rilascio di certificati di garanzia con percentuali inferiori a quanto previsto sarà riparametrata esclusivamente la componente a fondo rischi della commissione di concessione.
- In caso di rilascio di certificati di garanzia su operazioni di leasing che prevedano una percentuale di anticipo superiore, o uguale al 20%, è prevista una riduzione della commissione di concessione del 10% sulla componente fondo rischi.
- In caso di rilascio di certificati di garanzia su operazioni di finanziamento che prevedano un collaterale a pegno superiore, o uguale al 40% dell'importo finanziato, è prevista una riduzione della commissione di concessione del 20% sulla componente fondo rischi.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Confidi si riserva inoltre di applicare per talune specifiche tipologie di operazioni, ulteriori condizioni economiche tempo per tempo vigenti, consultabili dal Foglio Informativo pubblicato sul sito web www.comfidi.it.

EVENTUALI CASI PARTICOLARI SARANNO TRATTATI ATTIVANDO LA PROCEDURA PREVISTA PER LE DEROGHE E FORMALIZZATI ATTRAVERSO IL MOD. DER